STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 75

## Anzianità minima di qualifica per essere ammessi agli scrutini

Salvo i casi in cui sia diversamente disposto, i dipendenti dell'Azienda non possono essere ammessi allo scrutinio e al concorso per la promozione se non quando abbiano l'anzianita' di almeno tre anni nella qualifica di appartenenza. La norma prevista al precedente comma non si applica per il procedimento relativo alle promozioni a scelta.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 26 marzo 1958, n. 425 |
| Titolo | V — Avanzamenti del personale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-75-anzianita-minima-di-qualifica-per-essere-ammessi-agli-scrutini/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it